

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'ESERCIZIO VENATORIO AL CINGHIALE nella Provincia di SALERNO

ARTICOLO 1

La Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – Ufficio Caccia - disciplina la caccia al cinghiale in battuta nelle aree di gestione faunistico - venatoria, al fine di ottenere una presenza e produttività delle specie equilibrata e compatibile con le caratteristiche ecologiche e di assetto agro – forestale del territorio e per garantire un rapporto adeguato cinghiali territori e adotta interventi di controllo e di limitazione sulla base di specifici censimenti.

ARTICOLO 2

La caccia al cinghiale è consentita nel periodo indicato dal calendario venatorio, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 380 del 19 giugno 2018:

“Specie cinghiale (*Sus scrofa*) dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018, esclusivamente in battute autorizzate.

Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2018-2019 sono pari a 30, l'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) viene così modulata:

In forma collettiva in squadre autorizzate è consentita:

OTTOBRE

Giovedì-sabato-domenica

4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28

NOVEMBRE

Giovedì-domenica

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29

DICEMBRE

Giovedì-domenica

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30

TOTALE GIORNATE 30

Nei territori appositamente individuati, assoggettati alla gestione faunistico – venatoria del cinghiale, è vietato esercitare la caccia a tale specie in forma diversa da quella in battuta.

Durante la caccia al cinghiale in battuta è vietato abbattere qualunque altra specie, fatta eccezione per la volpe (*Vulpes vulpes*) senza l'uso di munizioni a piombo spezzato.

ARTICOLO 3

La Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – Ufficio Caccia, provvede ad individuare e delimitare le aree da destinare alla caccia del cinghiale e la loro assegnazione alle squadre, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 9.

ARTICOLO 4

Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale in battuta debbono presentare direttamente o tramite le Associazioni Venatorie Provinciali domanda di autorizzazione in bollo, in duplice copia, ed esclusivamente su modulistica predisposta dal Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – Ufficio Caccia (**Allegato B**), presentando la stessa al protocollo del servizio sito in via G. Clark, 103, Salerno entro e non oltre il **10 agosto 2018** per ottenere l'iscrizione nel registro delle squadre che praticano la caccia al cinghiale in battuta.

La stessa richiesta (Allegato B), deve essere trasmessa, in duplice copia al protocollo del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – Ufficio Caccia, in duplice copia, entro il 10 agosto 2018,

Inoltre, la stessa deve essere trasmessa anche a mezzo mail all'indirizzo: giovanni.senatore@regione.campania.it, in formato word (da utilizzarsi esclusivamente ad uso interno dell'ufficio) ed in formato pdf.

ARTICOLO 5.

La domanda, sottoscritta dal responsabile della squadra, deve contenere:

1. Il nominativo del capocaccia e di un componente della squadra che, in sua assenza, ne fa le veci e assume la responsabilità della squadra stessa, i relativi dati anagrafici, gli estremi della licenza di caccia esclusivamente in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
2. Il nominativo del componente che ha frequentato il corso di “cacciatore formato”;
3. Il nominativo di ciascun componente la squadra e i relativi dati anagrafici, gli estremi della licenza di caccia esclusivamente in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
4. Saranno esclusivamente autorizzate ad esercitare la caccia al cinghiale in battuta, le squadre composte:
 - 4.1. nell'Ambito Territoriale Caccia di Salerno da minimo di **25** componenti;
 - 4.2. nell'Ambito Territoriale Caccia delle aree contigue al P.N.C.V.D. da minimo di **20** componenti;
5. L'indicazione, in ordine di precedenza ed a pena di esclusione, della sigla della zona (es. **Zona Z001 “Comune di “**) nella quale si intende fare la battuta e ulteriori due sigle di zone di riserva;
6. Il cacciatore può iscriversi ad una sola squadra operante nel territorio dell'ATC prescelto, pena la cancellazione da entrambe le squadre. E' vietato apportare variazioni dell'organico della squadra dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione;
7. Le istanze prodotte non potranno essere modificate nel numero dei componenti la squadra di caccia al cinghiale in battuta;

ARTICOLO 6

1 - Gli iscritti alla caccia in squadra, iscritti nel registro giornaliero, non possono effettuare altro tipo di caccia, nei giorni in cui è consentita la battuta di caccia al cinghiale.

2 - A tal fine, per far parte della squadra di caccia al cinghiale in battuta, il capocaccia dovrà esibire all'ufficio competente all'atto del rilascio dell'autorizzazione, i tesserini di tutti i componenti della squadra, recanti la dicitura "RICHIESTA CACCIA AL CINGHIALE", secondo le disposizioni riportate dal vigente calendario venatorio . La presentazione dei tesserini venatori regionali dei componenti la squadra senza la predetta dicitura, comporterà il diniego dell'autorizzazione richiesta.

3 - L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è sanzionata con l'esclusione immediata dalla propria squadra di caccia e la mancata iscrizione alla caccia in squadra per la stagione venatoria successiva.

ARTICOLO 7

La squadra, per poter esercitare la battuta di caccia, dovrà essere composta da almeno **il 60% dei componenti presenti nella richiesta di autorizzazione, oltre eventuali ospiti** e comunque di numero mai inferiore a 15.

Il responsabile è tenuto ad indicare sull'apposito foglio giornaliero i nominativi dei componenti la squadra presenti e quelli degli ospiti. La squadra può ospitare, per ogni battuta, non più di **quattro** elementi estranei purché iscritti nello stesso A.T.C.. Nel caso di caccia con l'arco il numero di ospiti (provenienti anche da altra provincia) è fissato pari a 5.

Il foglio giornaliero deve essere esibito agli organi di controllo, pena la cancellazione dal Registro della squadra per un anno a far data dalla comunicazione dell'ufficio regionale agli interessati.

Alle squadre che effettueranno battute di caccia con un numero di componenti inferiore a quello riportato nel presente disciplinare, saranno sanzionate con la sospensione immediata dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a giorni 21, dalla data dell'accertamento.

L'eventuale sospensione, sarà annotata sull'autorizzazione dal competente Servizio Territoriale Provinciale di Salerno.

ARTICOLO 8

La Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – Ufficio Caccia, in particolari casi di criticità, a suo insindacabile giudizio e senza comunicazione preventiva, d'ufficio, autorizza lo scambio o la rotazione delle aree di caccia richieste da più squadre e, ove la zona risulti particolarmente estesa, può disporre la suddivisione.

ARTICOLO 9

Pervenute le istanze, la Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – Ufficio Caccia provvede ad assegnare le aree disponibili alle squadre.

Ad ogni squadra potrà essere assegnata una sola zona di caccia al cinghiale in battuta.

Le aree di caccia al cinghiale una volta assegnate non potranno essere soggette ad alcun tipo di modifica e/o variazione.

In caso di analoghe istanze per l'assegnazione di una stessa zona di caccia, la Regione assegnerà i seguenti punteggi:

1. la residenza del capocaccia in uno dei comuni dell'area richiesta - **10 punti**;
2. il numero di componenti aventi residenza in tutti i Comuni ricadenti nell'area richiesta, - **1 (uno) punto per ogni cacciatore residente, fino ad un massimo di 25 punti** (compreso il capocaccia);
3. il capocaccia e almeno 1/3 dei componenti la squadra che abbiano esercitato la caccia al cinghiale in battuta, nella annata venatoria precedente a quella in corso, nelle località ricadenti nella zona prescelta, - **1 (uno) punto per ogni residente fino ad un massimo di 8 punti** (compreso il capocaccia) (a parità di punteggio si passa al punto 4);
4. a parità di punteggio si procederà all'assegnazione della zona di caccia mediante sorteggio effettuato dal Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – Ufficio Caccia competente, in presenza del responsabile delle squadre interessate.

Alle squadre non sorteggiate saranno assegnate le zone limitrofe residue.

Due o più squadre, regolarmente iscritte nel registro di caccia al cinghiale, possono cacciare scambievolmente nelle zone loro assegnate.

Due o più squadre, regolarmente iscritte nel registro, possono cacciare congiuntamente nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo per effettuare la battuta ed esclusivamente in un'unica azione di caccia coordinata da un capocaccia che sarà quello della zona ospitante. Tale battuta congiunta va riportata sul registro giornaliero prima dell'operazione.

ARTICOLO 10

La Regione consegnerà ai capisquadra il registro dei fogli giornalieri di battuta che, compilato in ogni sua parte dovrà essere riconsegnato al Servizio Territoriale Provinciale di Salerno – Ufficio Caccia alla chiusura della stagione venatoria secondo le modalità indicate al seguente Articolo 13.

I verbali dovranno contenere, oltre all'elenco dei partecipanti, data e località dello svolgimento della battuta, il numero dei capi abbattuti con l'indicazione del sesso, della classe di età e del peso stimato. È fatto obbligo alle squadre di segnalare, casi sospetti di malattie infettive, e collaborare con l'Amministrazione regionale per l'acquisizione dei dati biologici della specie che dovessero rendersi necessari.

ARTICOLO 11

Ogni squadra in occasione delle battute giornaliere, dovrà attenersi alle seguenti norme:

- 1) Apporre, ben visibili, sulle vie di accesso alla zona interessata, cartelli di avviso con l'indicazione **“BATTUTA AL CINGHIALE IN ATTO”** di misura non inferiori a 29,7 x 21,(tipo foglio A4) riportanti l'identificazione della squadra. Detti segnali possono essere apposti un'ora prima dell'alba del giorno in cui si effettua la battuta e devono essere rimossi al termine della stessa.
- 2) I componenti della squadra dovranno indossare giubbetti di colore fluorescente comune a tutta la squadra con il numero identificativo della squadra;

3) L'inizio della battuta dovrà essere segnato con avviso acustico udibile su tutta la zona interessata e ripetuto per tre volte.

ARTICOLO 12

Nella caccia al cinghiale è vietato usare munizioni spezzate e preferibilmente si suggerisce l'uso di munizioni in leghe differenti dal piombo.

Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate autorizzate per le battute.

È vietato, inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione ad esercitare la caccia in battuta per anni uno, la prima volta e definitivamente la seconda, della squadra o di ogni singolo componente della stessa, qualora si arreca danno o disturbo alla selvaggina o all'ambiente attraverso il metodo della parata con fuochi o altri sbarramenti oppure con l'uso di sostanza repellenti o di materiali inquinanti atti a sospingere i cinghiali nella direzione voluta.

Il capo squadra deve adottare le necessarie cautele sanitarie dopo l'abbattimento del cinghiale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale 6 dicembre 2011 n. 10 "Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania" e al Decreto Giunta Regionale n. 147 del 28/12/2012 "attività connesse alla sorveglianza epidemiologica fauna selvatica" e del "Piano digestione e monitoraggio ai fini epidemiologici della fauna selvatica in Regione Campania". In conformità con le finalità proprie delle succitate previsioni, le squadre provvedono:

a) Il capo squadra o un suo delegato è tenuto al ritiro, alla corretta compilazione in ogni sua parte ed alla restituzione agli uffici competenti del registro di caccia al cinghiale in battuta. Tali registri sono consegnati dall'ufficio regionale di competenza e vanno restituiti dal 2 al 25 gennaio 2019. La mancata o palese errata compilazione comporterà l'esclusione dei componenti della squadra dall'assegnazione delle zone di caccia per la stagione venatoria successiva.

b) al conferimento di campioni secondo le modalità previste dal Piano di monitoraggio sanitario e utilizzando il modulo apposito allegato allo stesso. I campioni vanno consegnati al Servizio Veterinario competente per territorio oppure alle sezioni provinciali distaccate dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Copia della predetta scheda deve essere consegnata all'Ufficio caccia dei Servizi Territoriali Provinciali.

Ogni squadra ha l'obbligo di effettuare il 100% di campioni sui capi abbattuti per l'annata venatoria 2018 – 2019. La mancata osservanza di tale obbligo, è causa di esclusione per tutti i componenti della squadra per la successiva annata venatoria.

Ogni squadra di caccia al cinghiale è obbligata ad avere al proprio interno almeno una persona formata "cacciatore formato".

ARTICOLO 13

Il capocaccia organizza e dirige la battuta, in particolare:

- 1 - Compila l'elenco dei partecipanti e ne controlla il numero;
- 2 - Cura l'apposizione e la rimozione dei cartelli di cui al precedente Articolo 11;
- 3 - Controlla il numero dei capi abbattuti e lo annota sul registro;

4 - Redige e sottoscrive il registro da inviare alla Regione entro il 25 gennaio 2019.

ARTICOLO 14

In sede di applicazione del presente regolamento, ciascuna squadra può abbattere giornalmente un numero di capi come indicato nel Calendario Venatorio regionale. I cinghiali che dovessero sconfinare in altra zona limitrofa e che verranno abbattuti da cacciatori appartenenti ad altra squadra, restano di proprietà di chi li abbatte. I cinghiali feriti o inseguiti dai cani che sconfinano in altra zona, restano di proprietà della squadra che li ha scovati.

Le squadre collaborano con la Regione ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o organi di capi abbattuti.

Le squadre possono presentare proposte di autoregolamentazione purché non in contrasto con il presente disciplinare e, se ritenute ammissibili, la Regione le autorizzerà.

ARTICOLO 15

Dei danni arrecati alle persone, alle cose, alle colture e agli allevamenti durante la battuta, risponderanno i partecipanti alla battuta, singolarmente o solidalmente anche indipendentemente dalle coperture assicurative.

ARTICOLO 16

Nelle aree di caccia al cinghiale in battuta che, al **30 settembre 2018** non risulteranno essere state assegnate e/o richieste da alcuna squadra, saranno considerate “libere” alla caccia.

E' vietato effettuare battute di caccia al cinghiale al di fuori delle aree assegnate, pena la revoca immediata dell'autorizzazione della squadra interessata.

ARTICOLO 17

I mezzi per l'esercizio venatorio, sono quelli consentiti e indicati dal presente disciplinare, e fanno riferimento alla normativa vigente in materia di caccia. Per quanto non riportato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle leggi regionali e nazionali.